

Disciplinare per la realizzazione di sistemi gestione atti a prevenire la possibile commissione dei reati rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni

REQUISITI

SETTEMBRE 2003

File: Disciplinare SGPR03
Revisione: 0
Emesso il: 26/09/2003

SGPR03

Riproduzione Vietata. I contenuti di questo documento sono proprietà intellettuale di:

P L E N U M CONSULTING GROUP S.r.l.

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, memorizzata in sistemi d'archivio, o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo, elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altri, senza preventiva autorizzazione scritta di **P L E N U M CONSULTING GROUP S.r.l.**

P L E N U M CONSULTING GROUP S.r.l.

VIA Po, 40 10123 TORINO (ITALY)

TEL +39 011 812 47 05 FAX +39 011 812 70 70

www.plenum.it

E-mail: plenum@plenum.it

INDICE

PREAMBOLO	3
0 INTRODUZIONE.....	4
0.1 Aspetti Generali	4
0.2 Sistema di Gestione per Processi	4
0.3 Integrabilità con altri Sistemi di Gestione	5
1 FINALITÀ ED AMBITO DEL SISTEMA DI GESTIONE	6
1.1 Aspetti Generali	6
1.2 Ambito di Applicazione	6
2 NORME DI RIFERIMENTO	6
2.1 Norme Cogenti.....	6
2.2 Documenti Interpretativi.....	6
3 DEFINIZIONI.....	7
3.1 Termini Specifici	7
3.2 Fattispecie di Reato Rilevanti.....	9
4 SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI	21
4.1 Specifiche generali	21
4.2 Specifiche relative alla documentazione	22
4.2.1 Aspetti Generali	22
4.2.2 Protocollo Generale del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati	22
4.2.3 Codice Etico	22
4.2.4 Analisi dei rischi	22
4.2.5 Predisposizione e gestione dei documenti	23
4.2.6 Predisposizione e gestione delle registrazioni.....	23
5 ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE	23
5.1 Aspetti Generali	23
5.2 Informazione all'Organo di Vigilanza.....	24
5.3 Politica per la conformità	24
5.4 Programmazione	24
5.4.1 Obiettivi di conformità	24
5.4.2 Pianificazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati.....	24
5.5 Deleghe, Mansioni, Responsabilità e Informazione	24
5.5.1 Autorità e Deleghe	24
5.5.2 Organismo di Vigilanza e Controllo	25
5.5.3 Comunicazione e Informazione	25
5.6 Analisi del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati	25
5.6.1 Aspetti Generali	25
5.6.2 Input per l'Analisi del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati.....	26
5.6.3 Output per l'Analisi del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati.....	26
6 RISORSE	26
6.1 Disponibilità delle Risorse	26
6.2 Risorse Umane	26
6.2.1 Aspetti Generali	26
6.2.2 Etica, Informazione e Formazione.....	27
6.2.3 Sistema Disciplinare Sanzionatorio	27
6.3 Risorse Finanziarie.....	27
6.3.1 Gestione delle risorse finanziarie.....	27
7 IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA.....	27
7.1 Aggiornamento della normativa cogente.....	27
7.2 Gestione delle attività	27
8 SISTEMI DI MISURAZIONE, VALUTAZIONE, VERIFICA E OTTIMIZZAZIONE	28
8.1 Aspetti Generali	28
8.2 Internal Audit.....	28
8.3 Controllo e misurazione.....	28
8.4 Ottimizzazione	29
8.4.1 Interventi Correttivi	29
8.4.2 Interventi Preventivi	29

PREAMBOLO

Il testo del presente disciplinare, è stato elaborato da **PLENUM CONSULTING GROUP** come modello di riferimento per la realizzazione di Sistemi di Gestione per la Prevenzione dei Reati cui consegue la responsabilità amministrativa degli enti/organizzazioni, ai sensi del decreto legislativo 8.6.2001 n. 231.

Il decreto legislativo 231/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19.6.2001, detta la *disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29.9.2000 n. 300*.

Il decreto, in vigore dal 4.7.2001, è stato successivamente integrato dal decreto legge 25.9.2001 n. 350 - convertito nella legge 23.11.2001 n. 409 - e dal decreto legislativo 11.4.2002 n. 61.

Il presente disciplinare può essere applicato a tutte gli enti/organizzazioni soggetti al decreto legislativo 231/2001, fatte salve le modificazioni e/o integrazioni eventualmente imposte dal regolamento attuativo del decreto legislativo 231/2001 (decreto del Ministero della Giustizia n. 201 del 26 Giugno 2003) adottato dal Ministero della Giustizia e da successive modificazioni e/o integrazioni della legge.

Qualora gli enti/organizzazioni vogliano attuare un Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati cui consegue la responsabilità amministrativa, dovranno attuare quanto definito nel presente disciplinare.

Il presente disciplinare è stato elaborato tenendo in considerazione la potenziale integrazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati con altri sistemi specifici di gestione, come quelli relativi alla Qualità, all'Ambiente, alla Sicurezza e Salute sui luoghi di Lavoro o alla Gestione dei rischi.

In particolare il presente disciplinare, nei limiti della diversa materia trattata, tende a mantenere la struttura e i contenuti della norma UNI EN ISO 9001:2000.

Tale approccio permette:

- a tutti gli enti/organizzazioni che abbiano già intrapreso l'applicazione dei più comuni sistemi di gestione, quali ad esempio la serie ISO 9000 (Qualità), ISO 14000 (Ambiente) e OHSAS 18001 (Sicurezza Salute sui luoghi di Lavoro), di renderne compatibili i sistemi di gestione stessi; si è infatti reso omogeneo l'approccio agendo sui processi che, direttamente o indirettamente, possono influenzare sia il sistema di gestione, sia il modello organizzativo dell'ente/organizzazione;
- di facilitare gli organismi di certificazione di terza parte, proponendo una metodologia conosciuta a livello internazionale, con precisi *standard* di riferimento;
- di delineare e delimitare le responsabilità nella formazione e nell'attuazione delle decisioni dell'ente/organizzazione;
- di adottare successivamente altri sistemi di gestione in ottica di integrazione della gestione delle problematiche relative alla tutela Ambiente, Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro, anche alla luce di eventuali modifiche normative. Sotto questo profilo si evidenzia che:
 - l'articolo 11, lettere c) e d) della legge 29.9.2000 n. 300 delegava il governo a prevedere ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente/organizzazione anche per i reati di lesioni e di omicidio colposo commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché per svariati reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio;
 - l'articolo 3 della legge 29.7.2003 n. 229 delegava il governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori prevedendo, tra i principi e i criteri direttivi di riferimento, la "promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati".

0 INTRODUZIONE

0.1 Aspetti Generali

È facoltà degli enti/organizzazioni dotarsi di un idoneo Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati.

Il presente disciplinare è stato elaborato al fine di poter essere adottato indistintamente da ogni tipo di ente/organizzazione. L'attività di ciascun ente/organizzazione risulta caratterizzata da esigenze, obiettivi, struttura e dimensioni diverse, e, dunque, la progettazione e l'attuazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati deve potersi adeguare alle differenti realtà degli enti/organizzazioni.

Il presente disciplinare costituisce il riferimento per valutare l'idoneità di un ente/organizzazione a conformarsi alle prescrizioni dettate dal disciplinare stesso, ai requisiti cogenti e a quelli stabiliti dall'ente/organizzazione stesso.

0.2 Sistema di Gestione per Processi

Il presente disciplinare si basa su un sistema di definizione delle attività di un ente/organizzazione per processi, al fine di facilitare l'individuazione dei processi critici che possono avere un impatto diretto o indiretto nella possibile commissione dei reati rilevanti a mente del D.lgs 231/2001 e, di conseguenza, un accrescimento della conformità al modello stabilito.

Per "processo" si intende un insieme coordinato di attività che consente di raggiungere un *output* a partire da un dato *input*. L'*output* rappresenta dati, eventi, documenti. I processi possono essere intra-funzionali (completamente compresi nello sviluppo di una sola funzione dell'ente/organizzazione), oppure inter-funzionali (comprendenti operazioni che nella struttura gerarchica esistente sono sottoposte all'*autorità* e al *controllo* di determinate responsabilità dell'ente/organizzazione).

In realtà, per una corretta mappatura e analisi del flusso di processo sarebbe opportuno descrivere ogni processo, fase e/o attività tramite le seguenti informazioni:

- la Responsabilità: chi è il Responsabile del Processo;
- le Informazioni/Documents di Input: su quali informazioni o documenti si basa il Processo;
- le Informazioni/Documents di Output: quali informazioni o documenti produce in Output il Processo;
- gli indici di prestazioni: K.P.I. (*Key Performance Index*), ovvero i "numeri" (indicatori) che descrivono la "bontà" del processo, in assoluto o paragonata a qualche processo eccellente cui tendere. (*Best Practice*).

Alle informazioni elencate si potrebbero aggiungere, per una esaustiva interpretazione:

- le Risorse: con quali risorse il processo può implementare la sua funzionalità;
- l'Evento attivante: a fronte di quale evento/i il processo può essere attivato;
- l'Evento attivato: quale evento/i il processo può attivare.

Un ente/organizzazione orientato a far evolvere continuamente i propri comportamenti in maniera pro-attiva, per evitare la commissione di reati, deve essere interpretata come un insieme di strategie (cosa vogliamo essere, cosa vogliamo diventare) che vengono implementate attraverso i processi aziendali (come lo facciamo). I processi utilizzano gli altri elementi infra-strutturali dell'assetto: risorse umane (quali competenze, modalità di formazione delle stesse, meccanismi di incentivazione dei comportamenti, ecc.), risorse tecnologiche dell'informazione (quali architetture informatiche e di comunicazione, dati e informazioni, ecc.), altre tecnologie di trasformazione e di trasferimento fisico.

L'assetto organizzativo deve essere tale da mantenere sempre allineata la sequenza:

strategia - processi - assetto dell'organizzazione

Il processo di cambiamento organizzativo consiste nel mantenimento di tale allineamento. La strategia evolve continuamente; i processi devono seguirla in *tempi rapidi*.

0.3 Integrabilità con altri Sistemi di Gestione

Il presente disciplinare è stato elaborato tenendo in considerazione i requisiti e le strutture delle norme UNI EN ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 14001:1996, al fine di accrescere la compatibilità tra le norme e permettere una facile integrazione delle stesse a beneficio degli utilizzatori.

Il presente disciplinare non include i requisiti specifici di altri sistemi di gestione, offrendo però la possibilità a un'ente/organizzazione di integrare i requisiti del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati con altri sistemi di gestione correlati.

1 FINALITÀ ED AMBITO DEL SISTEMA DI GESTIONE

1.1 Aspetti Generali

Il presente disciplinare specifica i requisiti di un sistema organizzativo, di gestione e controllo per la prevenzione dei reati quando un ente/organizzazione:

- a) intende garantire l'osservanza della legge tramite l'applicazione del modello, avendo individuato aree di rischio e i relativi modelli di controllo più adatti all'ente/organizzazione, capaci di garantire un'efficace azione preventiva;
- b) ha come esigenza l'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente/organizzazione, dimostrando di avere adottato e attivato un modello di controllo interno, un codice etico, un'Analisi dei Rischi, un modello di gestione e un sistema disciplinare sanzionatorio, atti a individuare le aree di rischio e prevenire la possibile commissione di reati.

1.2 Ambito di Applicazione

I requisiti del presente disciplinare rivestono un carattere generale e sono applicabili a tutti gli enti/organizzazioni che, secondo le previsioni di legge, possono incorrere in responsabilità amministrativa conseguente a commissione di reato.

Il presente disciplinare è applicabile quindi agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, indipendentemente dal loro tipo e dimensione.

2 NORME DI RIFERIMENTO

2.1 Norme Cogenti

- Legge 29 settembre 2000, n. 300;
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- Regolamento attuativo del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (decreto del Ministero della Giustizia n. 201 del 26 Giugno 2003).
- Legge 29 Luglio 2003, n. 229
- Legge 11 Agosto 2003, n. 228, Art. 5

2.2 Documenti Interpretativi

- Norma UNI EN ISO 9000:2000;
- Norma UNI EN ISO 9001:2000;
- Norma UNI EN ISO 14001:1996.

3 DEFINIZIONI

3.1 Termini Specifici

Termine	Definizione
<i>Affidabilità</i>	Attitudine di un soggetto ad adempiere alla missione richiesta nelle condizioni fissate e per un periodo di tempo stabilito.
<i>Analisi dei rischi</i>	Attività di analisi specifica dell'ente/organizzazione finalizzata a rilevare le aree, i settori di attività e le modalità cui possano direttamente o indirettamente collegarsi aspetti di rilievo in ordine alla possibile commissione dei reati cui consegue la responsabilità amministrativa dell'ente/organizzazione.
<i>Audit del sistema di gestione</i>	Processo di verifica sistematico, indipendente e documentato, realizzato al fine di ottenere evidenze oggettive su registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni necessarie a determinare se il sistema di gestione è conforme alle politiche, procedure o requisiti del sistema di gestione adottato dall'ente/organizzazione.
<i>Azione correttiva</i>	Insieme di attività coordinate aventi lo scopo di eliminare le cause di una non conformità rilevata.
<i>Azione preventiva</i>	Insieme di attività coordinate aventi lo scopo di eliminare la causa di una non conformità potenziale.
<i>Caratteristica</i>	Elemento distintivo. Caratteristica qualitativa: caratteristica intrinseca di un prodotto, processo o sistema, derivata da un requisito.
<i>Cliente</i>	Organizzazione o persona che riceve prodotti o servizi.
<i>Codice Etico</i>	Insieme di diritti, doveri e responsabilità dell'ente/organizzazione nei confronti dei soggetti terzi interessati quali dipendenti, Clienti, Fornitori, ecc. e finalizzati a promuovere, raccomandare o vietare determinati comportamenti al di là e indipendentemente da quando previsto a livello normativo.
<i>Conduzione aziendale per prevenzione dei reati</i>	Componente della conduzione aziendale, rivolta alla definizione e all'attuazione della politica per la prevenzione dei reati.
<i>Decreto Legislativo 231/2001</i>	Decreto legislativo 8.6.2001 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

<i>Documentazione per prevenzione dei reati</i>	Qualsiasi informazione scritta, illustrata o registrata, che descriva, definisca, specifichi, documenti o certifichi attività, prescrizioni, procedure o risultati aventi attinenza con la prevenzione dei reati.
<i>Fornitore</i>	Organizzazione o persona che fornisce un prodotto o servizio.
<i>Gestione per la prevenzione dei reati</i>	Attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo un ente/organizzazione in materia di prevenzione dei reati.
<i>Impatto diretto (o primario)</i>	Impatto determinato dallo svolgimento delle attività aziendali.
<i>Impatto indiretto (o secondario)</i>	Impatto che si forma per relazione indiretta, indotta, cumulativa o sinergica tra le attività svolte dall'azienda e le componenti ambientali, in aree di impatto e su componenti non direttamente collegate a tali attività.
<i>Istruzione</i>	Informazione documentata intesa a fornire concisamente disposizioni sulle modalità di esecuzione di una determinata attività
<i>Miglioramento continuo</i>	Processo di accrescimento del sistema di gestione per ottenere miglioramenti della prestazione complessiva in accordo con la politica dell'organizzazione
<i>Modello Organizzativo</i>	Insieme delle strutture, delle responsabilità, delle modalità di espletamento delle attività e dei protocolli/procedure adottati e attuati tramite le quali si espletano le attività caratteristiche dell'ente/organizzazione.
<i>Non conformità</i>	Mancato soddisfacimento di requisiti specificati.
<i>Organizzazione</i>	Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.
<i>Organo di vigilanza</i>	Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo deputato alla verifica ispettiva.
<i>Parte interessata</i>	Persona o gruppo che abbia un interesse nella presentazione o nei risultati di un ente/organizzazione o di un sistema.
<i>Politica per la prevenzione dei reati</i>	Obiettivi e indirizzi generali di un ente/organizzazione per quanto riguarda la qualità, espressa in modo formale dall'alta direzione.
<i>Procedura/Protocollo</i>	Metodo specificato per svolgere un'attività o un processo.
<i>Procedura documentata</i>	Documento che descrive le responsabilità, le attività e come queste devono essere svolte. Tale documento va predisposto, approvato, attuato e aggiornato.

<i>Processo</i>	Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita.
<i>Qualità</i>	Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti.
<i>Riesame</i>	Attività effettuata per riscontrare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia di qualcosa a conseguire gli obiettivi prestabiliti.
<i>SGPR</i>	Acronimo che identifica il <u>S</u> istema di <u>G</u> estione per la <u>P</u> revenzione dei <u>R</u> eați.
<i>Sistema di gestione per la prevenzione dei reati</i>	La parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare la politica per la prevenzione dei reati.
<i>Sistema disciplinare</i>	Complesso di principi e procedure idonei a sanzionare l'inosservanza delle misure previste dal SGPR.
<i>Soggetti in posizione apicale</i>	Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente/organizzazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente/organizzazione.
<i>Specificia</i>	Documento che stabilisce i requisiti ai quali il prodotto/servizio deve risultare conforme.
<i>Verifica ispettiva (audit)</i>	Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri oggetto della verifica ispettiva sono stati soddisfatti.

3.2 Fattispecie di Reato Rilevanti

Di seguito si riportano le fattispecie di reato attualmente rilevanti, anche in ipotesi tentata (salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 26 del Decreto legislativo 231/2001), ai fini della possibile responsabilità amministrativa dell'ente/organizzazione. Si tratta dei reati previsti dagli articoli 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater, 25-quinquies del Decreto legislativo 231/2001.

L'elencazione è unicamente funzionale a una più agevole Analisi dei rischi, di cui al punto 4.2.4. I principi e le metodologie del presente disciplinare troveranno in ogni caso immediata applicazione, senza necessità di modifiche o estensioni, con riferimento a eventuali ulteriori ipotesi di reato che, a seguito di intervento legislativo, dovessero assumere rilievo in ordine alla responsabilità amministrativa degli enti/organizzazioni.

<p><i>Art 316bis C.P.</i> Malversazione a danno dello Stato</p>	<p>Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>
<p><i>Art 316ter C.P.</i> Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</p>	<p>Salvo che il fatto non costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire settemilionesettecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p>
<p><i>Art 317 C.P.</i> Concussione</p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.</p>
<p><i>Artt. 318 e 321 C.P.</i> Corruzione per un atto d'ufficio</p>	<p>Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.</p>
<p><i>Artt. 319, 319bis e 321 C.P.</i> Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p>
<p>Circostanze aggravanti</p>	<p>La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, o stipendi, o pensioni, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.</p>

<p><i>Artt. 319ter e 321 C.P.</i> Corruzione in atti giudiziari</p>	<p>Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.</p>
<p><i>Artt. 320 e 321 C.P.</i> Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.</p>
<p>Pene per il corruttore</p>	<p>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.</p>
<p><i>Art 322 C.P.</i> Istigazione alla corruzione</p>	<p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità che sia parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>

<p><i>Art 322bis C.P. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</i></p>	<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. <p>Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>
<p><i>Art 453 C.P. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</i></p>	<p>E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

<p><i>Art 454 C.P.</i> Alterazione di monete</p>	<p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.</p>
<p><i>Art 455 C.P.</i> Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.</p>
<p><i>Art 457 C.P.</i> Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</p>	<p>Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.</p>
<p><i>Art 459 C.P.</i> Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</p>
<p><i>Art 460 C.P.</i> Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</p>	<p>Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.</p>
<p><i>Art 461 C.P.</i> Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</p>	<p>Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.</p>
<p><i>Art 464 C.P.</i> Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</p>	<p>Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatto alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art.457, ridotta di un terzo.</p>

<p><i>Art 640 comma 2 n.1 C.P.</i> Truffa aggravata</p>	<p>Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.</p>
<p><i>Art 640bis C.P.</i> Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</p>	<p>La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>
<p><i>Art 640ter C.P.</i> Frode informatica</p>	<p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</p>

<p><i>Art 600 C.P.</i> Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</p>	<p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p>
<p><i>Art 600bis C.P.</i> Prostituzione minorile</p>	<p>Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.</p>
<p><i>Art 600ter C.P.</i> Pornografia minorile</p>	<p>Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.</p>
<p><i>Art 600quater C.P.</i> Detenzione di materiale pornografico</p>	<p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600 ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni.</p>

<p><i>Art 600quinquies C.P.</i> Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</p>	<p>Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.</p>
<p><i>Art 601 C.P.</i> Tratta di persone</p>	<p>Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p>
<p><i>Art 602 C.P.</i> Acquisto e alienazione di schiavi.</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p>

<p><i>Art 2621 C.C.</i> <i>False comunicazioni sociali</i></p>	<p>Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a un anno e sei mesi.</p> <p>La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalle società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità e le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.</p> <p>In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.</p>
---	---

<p>Art 2622 C.C. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori</p>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto, profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p> <p>Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.</p> <p>La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità e le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.</p> <p>In ogni caso il fatto, non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.</p>
<p>Art 2623 C.C. Falso in prospetto</p>	<p>Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto, profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.</p> <p>Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.</p>

<p><i>Art 2624 C.C.</i> Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione</p>	<p>I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto, profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto, sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.</p> <p>Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p>
<p><i>Art 2625 C.C.</i> Impedito controllo</p>	<p>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</p> <p>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa.</p>
<p><i>Art 2626 C.C.</i> Indebita restituzione dei conferimenti</p>	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.</p>
<p><i>Art 2627 C.C.</i> Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</p>	<p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.</p> <p>La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>
<p><i>Art 2628 C.C.</i> Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</p>	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>

<p>Art 2629 C.C. Operazioni in pregiudizio dei creditori</p>	<p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>
<p>Art 2632 C.C. Formazione fittizia del capitale</p>	<p>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>
<p>Art 2633 C.C. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</p>	<p>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>
<p>Art 2636 C.C. Illecita influenza sull'assemblea</p>	<p>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>
<p>Art 2637 C.C. Aggiotaggio</p>	<p>Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>

<p><i>Art 2638 C.C.</i> <i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza</i></p>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p>
--	--

Nota: A mente dell'articolo 25-quater del decreto legislativo 231/2001 rilevano altresì tutti i delitti previsti dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché tutti i delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

4 SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI

4.1 Specifiche generali

L'ente/organizzazione deve progettare, implementare, documentare, verificare e rivedere il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati, ottimizzandolo con continuità, secondo quanto previsto dal presente disciplinare; in particolare deve:

- a) identificare le condizioni per la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente/organizzazione;
- b) identificare i processi tramite i quali l'ente/organizzazione espleta la sua attività caratteristica;
- c) stabilire la sequenza e l'interazione tra i processi;
- d) identificare, per ogni processo, il grado di probabilità di commissione dei reati di cui alla lettera a), in base ai criteri e alle metodologie di gestione in essere;
- e) identificare l'impatto, in funzione del grado di probabilità di accadimento, che la commissione di ciascuno dei reati di cui alla lettera a) determinerebbe sull'ente/organizzazione;
- f) individuare i criteri e le metodologie di intervento necessari evitare la commissione dei reati di cui alla lettera a), oltre all'efficace funzionamento e controllo dei processi di cui alle lettere d) ed e);
- g) analizzare e tenere sotto costante controllo i processi;
- h) predisporre le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati e l'ottimizzazione del sistema.

Qualora particolari processi dell'ente/organizzazione siano affidati all'esterno e abbiano un effetto sulla conformità alle disposizioni del decreto legislativo 231/2001, l'ente/organizzazione dovrà predisporre il controllo di tali processi, definendone le modalità.

4.2 Specifiche relative alla documentazione

4.2.1 Aspetti Generali

La documentazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati deve includere:

- a) le dichiarazioni documentate sulla politica per la prevenzione dei reati;
- b) il protocollo generale del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati, idoneo a provare le misure adottate dall'ente/organizzazione e riflettente i modelli organizzativi attuati;
- c) il codice etico contenente i principi di auto-regolamentazione dell'ente/organizzazione al suo interno e nei rapporti con i terzi;
- d) l'analisi dei rischi per processo/reato di cui al punto 4.2.4;
- e) le procedure documentate oppure un'ideale documentazione atta alla corretta gestione del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati;
- f) i documenti necessari all'ente/organizzazione per assicurare l'efficace pianificazione, funzionamento e controllo dei processi;
- g) le registrazioni previste dal presente disciplinare di cui al punto 4.2.6;

Nota: La struttura e la complessità della documentazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati possono differire in funzione:

- a) della dimensione e struttura dell'ente/organizzazione;
- b) del tipo di attività svolta;
- c) della complessità dei processi e delle loro interazioni;
- d) della competenza del personale;
- e) dei rischi individuati e delle probabilità di accadimento.

4.2.2 Protocollo Generale del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati

L'ente/organizzazione deve predisporre un Protocollo Generale del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati. Si tratta del documento rappresentativo dell'interpretazione che l'ente/organizzazione ha dato al presente disciplinare e deve provare come il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati realizzato ne sia conforme.

Il Protocollo Generale deve richiamare o includere:

- a) le procedure documentate predisposte per il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati;
- b) la descrizione dell'interazione dei processi, con l'indicazione degli impatti diretti o indiretti che questi possono avere sulla commissione dei reati;
- c) l'analisi dei rischi di cui al punto 4.2.4.

4.2.3 Codice Etico

L'ente/organizzazione deve predisporre, documentare e attuare un "Codice Etico di comportamento nell'espletamento della sua attività caratteristica", che contenga l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente/organizzazione nei rapporti interni ed esterni e in relazione ai valori e agli obiettivi perseguiti.

Il Codice Etico raccomanda, promuove o vieta determinati comportamenti a garanzia del corretto operare dell'ente/organizzazione, indipendentemente e al di là di quanto previsto da specifiche norme di legge e dal presente disciplinare.

Il Codice Etico, costituendo parte integrante del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati, dovrà essere aggiornato in relazione a novità normative.

4.2.4 Analisi dei rischi

L'ente/organizzazione deve monitorare costantemente i propri processi, con l'obiettivo di determinare e valutare in quali aree, settori di attività e con quali modalità possano

rilevarsi rischi potenziali di commissione di reati rilevanti ai sensi decreto legislativo 231/2001.

L'ente/organizzazione deve quindi predisporre dapprima un documento "iniziale" denominato "Analisi Dei Rischi Iniziale" dove, al momento dell'avvio del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati, sia possibile:

- a) definire in relazione alla propria attività, l'elenco dei reati previsti dal decreto legislativo 231/2001 che possono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente/organizzazione;
- b) identificare per ogni strategia di business, processo o attività il rischio potenziale di commissione dei reati di cui alla lettera a), in base ai criteri e metodologie di gestione in essere;
- c) determinare l'impatto, in funzione del grado di probabilità di accadimento, che la commissione dei reati di cui alla lettera a) determinerebbe sull'ente/organizzazione;
- d) stabilire il livello di rischio accettabile per l'ente/organizzazione;
- e) individuare i criteri e le metodologie di intervento necessari per evitare la commissione dei reati.

Il documento "Analisi Dei Rischi Iniziale", è il documento di "partenza" del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati: tale documento dovrà essere monitorato e aggiornato in modo continuativo con l'obiettivo di riesaminare il livello di rischio presente e analizzare l'efficacia del sistema in essere in funzione dell'attività dell'ente/organizzazione e della variazione di ogni possibile condizioni iniziale.

4.2.5 Predisposizione e gestione dei documenti

I documenti previsti dal Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati devono essere tenuti sotto controllo.

È richiesta una procedura documentata che definisca:

- a) l'iter di approvazione dei documenti;
- b) l'iter di verifica, di eventuale aggiornamento e di riapprovazione dei documenti;
- c) come tener traccia delle eventuali modifiche apportate;
- d) come identificare lo stato di revisione dei documenti;
- e) come assicurare che le adeguate e aggiornate versioni dei documenti da applicare siano disponibili alle risorse che li devono utilizzare;
- f) come reperire, identificare e archiviare i documenti di origine esterna, quando tali documenti rilevino un impatto rilevante nel Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati.

4.2.6 Predisposizione e gestione delle registrazioni

Le registrazioni sono un particolare tipo di documento quindi devono essere predisposte e conservate per fornire evidenza della conformità ai requisiti e dell'efficace funzionamento del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati. Le registrazioni devono essere e rimanere leggibili, facilmente identificate e rintracciabili. Deve essere predisposta una procedura documentata per stabilire le modalità necessarie per l'identificazione, l'archiviazione, la protezione, la reperibilità, la durata della conservazione e la modalità di eliminazione delle registrazioni.

5 ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE

5.1 Aspetti Generali

La direzione, con riferimento al Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati, dovrà:

- a) adottare, diffondere e dare concreta attuazione al Codice Etico di cui al punto 4.2.3;
- b) promuovere la politica per la prevenzione dei reati;
- c) definire gli obiettivi per assicurare la conformità al Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati;

- d) effettuare le analisi del Sistema per verificarne l'efficacia;
- e) assicurare l'adeguata disponibilità di risorse;
- f) istituire l'Organismo di Vigilanza e Controllo di cui al punto 5.5.2.;
- g) introdurre e attuare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei requisiti indicati nel Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati di cui al punto 6.2.3;
- h) aggiornare il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati in allineamento all'Analisi dei Rischi, di cui al punto 4.2.4., e all'attività dell'organizzazione.

5.2 Informazione all'Organo di Vigilanza

La direzione deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo da parte di tutti i soggetti operanti nell'ente/organizzazione.

Si tratta delle informazioni relative a tutte le attività che:

- a) dall'Analisi dei Rischi risultano significative per la possibile commissione dei reati;
- b) possono essere rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri spettanti all'Organismo di Vigilanza e Controllo.

5.3 Politica per la conformità

La direzione deve assicurare che la politica per la prevenzione dei reati, ovvero per la conformità al Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati sia:

- a) appropriata all'attività caratteristica dell'ente/organizzazione e all'Analisi dei Rischi di cui al punto 4.2.4.;
- b) conforme ai requisiti previsti dal Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati;
- c) diffusa all'interno dell'ente/organizzazione e adeguatamente compresa;
- d) rianalizzata per accertarne la continua idoneità.

5.4 Programmazione

5.4.1 Obiettivi di conformità

La direzione deve assicurare che, ogni ad livello e funzione dell'ente/organizzazione, siano definiti specifici obiettivi di conformità al Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati.

5.4.2 Pianificazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati

La direzione deve assicurare che:

- a) il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati sia pianificato in conformità alle specifiche generali di cui al punto 4.1 e finalizzato a conseguire gli obiettivi stabiliti;
- b) le eventuali modifiche apportate al Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati, comprese quelle derivanti da modifiche o integrazioni legislative, siano tali da mantenere l'integrità e l'adeguatezza dello stesso.

5.5 Deleghe, Mansioni, Responsabilità e Informazione

5.5.1 Autorità e Deleghe

La direzione deve definire e rendere note deleghe, responsabilità e compiti all'interno dell'ente/organizzazione; deve inoltre assicurare che gli atti con i quali si conferiscono

poteri, deleghe e autonomie siano coerenti con i principi di controllo preventivo e adeguati alle responsabilità organizzative assegnate.

5.5.2 Organismo di Vigilanza e Controllo

La direzione deve individuare e costituire un Organismo, nell'ambito della propria struttura, con le autorità per vigilare, in assoluta autonomia, sul funzionamento e sull'osservanza del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati. L'Organismo di vigilanza e controllo è tenuto a riferire solo all'organo decisionale, deve essere dotato di calibrati poteri nei confronti delle varie funzioni aziendali, deve garantire l'effettività e la razionalità del modello di salvaguardia, deve vigilare sul funzionamento e sull'osservanza di tale modello, deve vagliare l'adeguatezza e l'aggiornamento del medesimo, proponendone le relative modificazioni all'organo decisionale.

All'organismo di vigilanza spetta il compito di curare l'aggiornamento del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati. L'organismo deve quindi:

- a) essere dotato di requisiti di indipendenza;
- b) possedere adeguata professionalità;
- c) essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- d) possedere continuità di azione;
- e) promuovere modifiche al Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati al fine di mantenerlo adeguatamente aggiornato;
- f) Poter acquisire ogni utile informazione dalla struttura dell'ente/organizzazione;
- g) condurre l'attività di verifica interna sul Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati;
- h) riferire alla Direzione sull'attività di verifica compiuta anche in vista dell'applicazione del sistema disciplinare.

Negli enti/organizzazioni che sulla base di criteri dimensionali, strutturali, organizzativi e di fatturato nonché degli altri parametri desumibili dall'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo 231/2001 possano ritenersi "enti di piccole dimensioni" i compiti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. Per tali ipotesi sarà obbligo dell'ente/organizzazione dettagliare nel protocollo generale di cui al punto 4.2.1, i criteri e i parametri in base ai quali l'ente/organizzazione si è considerato "di piccole dimensioni".

5.5.3 Comunicazione e Informazione

La direzione deve attivare un sistema di comunicazione e informazione all'interno e all'esterno dell'ente/organizzazione relativo a tutti i fatti rilevanti per il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati. Tale sistema è finalizzato a rilevare tempestivamente possibili condizioni per la commissione di reati.

Le prescrizioni del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati devono essere comunicate e rese vincolanti per tutto il personale interno, nonché, quando previsto, per i collaboratori esterni, clienti e fornitori. Le inosservanze devono prevedere adeguate misure sanzionatorie. L'obbligo di dare informazioni è rivolto a tutte le funzioni e riguarda in particolare:

- a) anomalie o atipicità riscontrate nello svolgimento delle normali attività;
- b) comportamenti difformi dal codice etico o dalle disposizioni del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati

5.6 Analisi del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati

5.6.1 Aspetti Generali

La direzione deve verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati:

- a) quando periodicamente pianificato;

- b) quando lo ritenga opportuno;
- c) quando sia sollecitata a farlo dall'Organismo di Vigilanza;
- d) in ogni caso qualora sia accertata la commissione di un reato.

5.6.2 Input per l'Analisi del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati

Gli elementi in input per l'analisi da parte della direzione devono essere:

- a) l'eventuale accertamento della commissione di un reato;
- b) le eventuali non conformità riscontrate da verifiche ispettive precedenti sia interne (audit di prima parte: condotti dall'Organismo di vigilanza), sia esterne (audit di terza parte: condotti da organismi di audit esterni indipendenti);
- c) i risultati delle verifiche ispettive condotte dall'Organismo di vigilanza;
- d) le relazioni dell'Organismo di vigilanza;
- e) lo stato degli interventi preventivi o correttivi adottati;
- f) le azioni conseguenti a precedenti analisi effettuate dalla direzione;
- g) le modifiche strutturali e gli eventi che potrebbero avere effetto sul Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati;
- h) l'analisi dei rischi aggiornata, qualora sia cambiato lo stato dell'organizzazione rispetto al riesame precedente;
- i) le modifiche della normativa vigente.

5.6.3 Output per l'Analisi del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati

Gli elementi in output dell'analisi effettuata da parte della direzione devono:

- a) essere formalizzati;
- b) prevedere azioni atte a migliorare l'efficacia e l'efficienza del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati;
- c) prevedere decisioni e azioni per mettere a disposizione le risorse necessarie;
- d) prevedere un eventuale aggiornamento dell'Analisi dei rischi, di cui al punto 4.2.4., qualora venga riscontrata una variazione all'interno dell'ente/organizzazione;
- e) prevedere un eventuale aggiornamento del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati.

6 RISORSE

6.1 Disponibilità delle Risorse

L'ente/organizzazione deve individuare e rendere disponibili le risorse necessarie per:

- a) attuare e tenere aggiornato il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati;
- b) migliorare e ottimizzare la conformità al Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati, ottemperando ai requisiti di legge;
- c) vigilare sul funzionamento del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati, garantendo l'aggiornamento, la diffusione e l'applicazione di tutte le norme cogenti afferenti il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati;
- d) tendere a una ottimizzazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati (punto 8.4).

6.2 Risorse Umane

6.2.1 Aspetti Generali

I soggetti dell'ente/organizzazione che svolgono attività evidenziate come rilevanti nell'analisi dei rischi per la possibile commissione dei reati, devono essere adeguatamente informati e formati in funzione del livello e delle mansioni svolte.

6.2.2 Etica, Informazione e Formazione

L'ente/organizzazione deve:

- a) assicurarsi che il personale abbia condiviso e accettato il Codice Etico dell'ente/organizzazione;
- b) definire la competenza necessaria del personale che svolge attività nei processi considerati nel Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati e nell'analisi dei rischi;
- c) Pianificare e attuare attività di informazione e formazione al personale in funzione della competenza richiesta per la posizione occupata rispetto alle competenze possedute;
- d) documentare e valutare l'efficacia dell'attività di informazione e formazione svolta.

6.2.3 Sistema Disciplinare Sanzionatorio

L'ente/organizzazione deve introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati.

L'ente/organizzazione deve predisporre regole documentate che definiscano tipologie di sanzioni e procedure applicative nel caso di violazione di quanto previsto nel Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati per:

- a) personale interno;
- b) collaboratori esterni;
- c) amministratori;
- d) dirigenti;
- e) soggetti posti in posizioni apicali;
- f) fornitori e ogni altro soggetto, quando rilevante

6.3 Risorse Finanziarie

6.3.1 Gestione delle risorse finanziarie

L'ente/organizzazione deve predisporre e rendere operativa una procedura documentata che definisca le modalità di gestione delle Risorse Finanziarie, idonee ad impedire la commissione dei reati e che faccia riferimento a responsabilità, deleghe e autorità di cui al punto 5.5.1. e che tenga in considerazione quanto emerso dall'Analisi dei Rischi.

7 IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA

7.1 Aggiornamento della normativa cogente

L'ente/organizzazione deve predisporre e rendere operativa una procedura documentata che consenta il tempestivo e costante aggiornamento rispetto alle eventuali novità apportate dalla normativa cogente in materia di responsabilità amministrativa dell'ente/organizzazione conseguente a reato. Deve inoltre definire le modalità di archiviazione di tale documentazione e provvedere all'invio delle informazioni ai soggetti interessati.

7.2 Gestione delle attività

L'ente/organizzazione deve strutturarsi adeguatamente per svolgere in condizioni controllate, tutte le attività rilevanti per il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati e definite nell'Analisi dei Rischi. A tal fine dovranno essere garantite:

- a) la disponibilità di informazioni accurate e attendibili;

- b) la disponibilità di istruzioni di lavoro, ove necessario;
- c) l'utilizzazione di strumenti di gestione idonei e affidabili;
- d) la disponibilità e l'utilizzazione di dispositivi di monitoraggio, verifica e controllo;
- e) l'attuazione di attività di monitoraggio, verifica e controllo;
- f) la disponibilità di idonei strumenti per la gestione dei documenti e delle registrazioni.

8 SISTEMI DI MISURAZIONE, VALUTAZIONE, VERIFICA E OTTIMIZZAZIONE

8.1 Aspetti Generali

L'ente/organizzazione deve stabilire e rendere operativi i processi di misurazione, valutazione, verifica e ottimizzazione al fine di:

- a) dimostrare la conformità della documentazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati ai requisiti previsti dal presente disciplinare;
- b) dimostrare la conformità del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati ai requisiti applicabili, tra i quali in particolare, quelli previsti dalle norme cogenti;
- c) assicurare la conformità del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati al presente disciplinare;
- d) dimostrare che il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati risulti efficace nella prevenzione dei reati previsti dal presente disciplinare;
- e) migliorare in modo continuo l'efficacia del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati.

8.2 Internal Audit

L'ente/organizzazione deve attuare una costante vigilanza, anche tramite l'Organismo di vigilanza e controllo, sulle attività dell'ente/organizzazione stesso, con particolare cura per quelle che, in base all'Analisi dei Rischi, risultino di maggior rilievo.

Devono essere effettuate verifiche interne (*Internal Audit*) a intervalli predefiniti, per stabilire se il Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati è conforme a quanto pianificato e rispetta quanto definito al punto 8.1.

Deve essere pianificato un programma di verifiche interne, che tenga conto, in funzione dell'analisi dei rischi, dell'importanza dei processi e delle aree oggetto di verifica. Tali verifiche dovranno essere condotte dall'Organismo di vigilanza e controllo (audit di prima parte). La pianificazione delle verifiche e la documentazione dei risultati devono opportunamente essere registrati e conservati.

Nota : Gli audit devono rispettare il principio dell'indipendenza di verifica dalle responsabilità e dalle attività, per cui se l'ente/organizzazione vorrà attuare una verifica sull'operato dell'Organismo di vigilanza e controllo, tale verifica dovrà essere attuata da valutatori, non appartenenti all'Organismo di vigilanza e controllo, in possesso di adeguata preparazione e che assicurino l'obiettività e l'imparzialità del processo di verifica.

8.3 Controllo e misurazione

L'ente/organizzazione deve adottare adeguati metodi per controllare e misurare le prestazioni dei processi definiti Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati. Tali metodi devono dimostrare la capacità dei processi di ottenere i risultati pianificati. Qualora tali risultati non siano raggiunti, devono essere attuati degli interventi correttivi, per assicurare la conformità ai requisiti del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati.

8.4 Ottimizzazione

L'ente/organizzazione deve ottimizzare con continuità l'efficacia del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati sulla base della politica per la prevenzione dei reati, dell'Analisi dei rischi di cui al punto 4.2.4, dei dati significativi emersi dal sistema di controllo e misurazione di cui al punto 8.3, dei risultati delle verifiche interne (Internal Audit), degli interventi correttivi e preventivi e delle analisi della Direzione.

8.4.1 Interventi Correttivi

Ogni difformità riscontrata rispetto a quando previsto dal Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati deve essere eliminata, rilevando dapprima le cause che l'hanno determinata, attuando successivamente adeguati interventi correttivi che evitino il loro ripetersi.

A tal fine l'ente/organizzazione deve redigere una procedura documentata che rilevi:

- a) il tipo di difformità;
- b) le cause che l'hanno generata;
- c) l'individuazione e l'attuazione degli interventi correttivi (se necessari);
- d) l'evidenza formale dei risultati degli interventi correttivi;
- e) la verifica dell'efficacia degli interventi correttivi.

8.4.2 Interventi Preventivi

Ogni difformità potenziale rispetto a quando previsto dal Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati deve essere eliminata rilevando dapprima le cause che potrebbero determinarla, attuando successivamente adeguati interventi preventivi che evitino il loro verificarsi.

A tal fine l'ente/organizzazione deve redigere una procedura documentata che rilevi:

- a) il tipo di difformità;
- b) le cause che potrebbero generarla;
- c) l'individuazione e l'attuazione degli interventi preventivi necessari;
- d) l'evidenza formale dei risultati degli interventi preventivi;
- e) la verifica dell'efficacia degli interventi preventivi.